

Legge regionale 10 gennaio 1983 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2015

Interventi regionali per i centri storici.

Art. 11

Regolamento d' attuazione

Con apposito regolamento saranno disciplinati gli aspetti procedurali, le modalità di accertamento dei requisiti soggettivi prescritti, i criteri di quantificazione delle anticipazioni e dei contributi da concedere e di scelta dei destinatari e quant' altro si ritenga necessario ai fini dell' attuazione della presente legge.

(1)

Il regolamento d' attuazione e gli schemi tipo della convenzione e dei bandi sono adottati dal Consiglio comunale ed approvati dall' Assessore regionale ai lavori pubblici.

Note:

1 Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002